



Notaio Roberta Di Mariano

Repertorio N.169

Raccolta N.133

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Catania
il 15/05/2024
al n. 17465/1T

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di maggio
06 maggio 2024

alle ore nove e minuti cinquantacinque (09,55).

In Catania, nel mio studio sito in Via Giuseppe Simili n. 14.
Innanzitutto a me Avv. Roberta Di Mariano, Notaio in Catania,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Catania e Caltagirone,

è comparso

LAUDANI FRANCESCO ANTONIO DOMENICO, nato a Catania (CT), il
26 febbraio 1973, domiciliato per la carica presso la sede
sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della "SOCIETÀ PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R.
CATANIA AREA METROPOLITANA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI",
con sede in Catania, Piazza Duomo n. 3, capitale sociale euro
120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), interamente
versato, iscritta presso il Registro Imprese della Camera di
Commercio del SUD EST SICILIA al n., cod. fisc. e P.IVA:
05103780879, REA n. CT-343495, legittimato ai sensi di legge
e di statuto.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea
straordinaria dei soci della suddetta Società, riunitasi in
Catania, in Viale Africa n.12, presso il Centro Fieristico
"Le Ciminiere", Padiglione E/7, il giorno 30 (trenta) aprile
2024 (duemilaventiquattro), alle ore nove e minuti trenta
(09,30), alla quale ho personalmente assistito, per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statuto societario

Aderendo alla richiesta io Notaio, do atto di quanto è
avvenuto alla mia costante presenza:

ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e
di statuto e comunque per designazione unanime dei presenti,
il signor Laudani Francesco Antonio Domenico, sopra
generalizzato, il quale ha constatato e dato atto:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda
convocazione, essendo la prima andata deserta, mediante
avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata, ai
soci, all'organo amministrativo e all'organo di controllo,
nelle date del 12 aprile 2024 e del 13 aprile 2024, ai sensi
di statuto;

b) che è presente, in proprio e/o per delega il 69,31%

(sessantanove virgola trentuno per cento) del capitale sociale, come segue:

- Comune di Catania, in qualità di socio, titolare di n. 4.620.505 (quattromilioniseicentoventimilacinquecentocinque) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 38,5042083% (trentotto virgola cinquemilioniquarantaduemilaottantatré per cento) del capitale sociale, in persona della Dott.ssa Lara Riguccio, Direttore della Direzione Ecologia ed Ambiente ;

- Comune di Paternò, in qualità di socio, titolare di n. 780.607 (settecentottantamilaseicentoseppe) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 6,50505833% (sei virgola cinquantamilionicinquecentocinquemilaottocentotrentatré per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Giuseppe Torrisi;

- Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania), in qualità di socio, titolare di n. 600.000 (seicentomila) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, in persona dell'Avv. Ivan Antonio Maria Albo, in qualità di Collaboratore del Sindaco Metropolitanano;

- Comune di Mascalucia, in qualità di socio, titolare di n. 457.488 (quattrocentocinquantasettemilaquattrocentottantotto) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 3,8124% (tre virgola ottomilacentovequattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Vincenzo Antonio Magra;

- Comune di Gravina di Catania, in qualità di socio, titolare di n. 430.831 (quattrocentotrentamilaottocentotrentuno) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 3,59025833% (tre virgola cinquantanovemilioniventicinquemilaottocentotrentatré per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Enzo Santoro;

- Comune di Biancavilla, in qualità di socio, titolare di n. 377.046 (trecentosettantasettemilaquarantasei) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 3,14205% (tre virgola quattordicimiladuecentocinque per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Antonio Bonanno;

- Comune di Pedara, in qualità di socio, titolare di n. 206.055 (duecentoseimilacinquantacinque) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,717125% (uno virgola settecentodiciassettemilacentovecinque per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Salvatore Corsaro;

- Comune di San Gregorio di Catania, in qualità di socio, titolare di n. 182.705 (centottantaduemilasettecentocinque) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero

uno) ciascuno, pari all'1,52254167% (uno virgola cinquantaduemilioniduecentocinquantaquattromilacentosessantasette per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Sgroi Sebastiano;

- Comune di Trecastagni, in qualità di socio, titolare di n. 164.929 (centosessantaquattromilanovecentoventinove) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,37440833% (uno virgola trentasettemilioni quattrocento quarantamilaottocentotrentatré per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Rosario Di Stefano;

- Comune di Viagrande, in qualità di socio, titolare di n. 127.377 (centoventisettemilatrecentosettantasette) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,061475% (uno virgola zero sessantunomila quattrocentosettantacinque per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Sciuto Santo;

- Comune di Valverde, in qualità di socio, titolare di n. 122.181 (centoventiduemilacentottantuno) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,018175% (uno virgola zero diciottomilacentosettantacinque per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Carlo Pappalardo;

- Comune di Nicolosi, in qualità di socio, titolare di n. 113.821 (centotredicimilaottocentoventuno) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,94850833% (zero virgola novantaquattromilioniottocentocinquantamilaottocentotrentatré per cento) del capitale sociale, in persona del sindaco Angelo Pulvirenti;

- Comune di Ragalna, in qualità di socio, titolare di n. 57.454 (cinquantasettemilaquattrocentocinquantaquattro) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,47878333% (zero virgola quarantasettemilioniottocentosettantottomilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Salvatore Chisari;

- Comune di Aci Bonaccorsi, in qualità di socio, titolare di n. 50.746 (cinquantamilasettecentoquarantasei) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,42288333% (zero virgola quarantaduemilioniduecentottantottomilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale, in persona dell'assessore Francesco Vittorio Lima;

- Comune di Sant'Alfio, in qualità di socio, titolare di n. 26.184 (ventiseimilacentottantaquattro) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,2182% (zero virgola duemilacentottantadue per cento) del capitale sociale, in persona del Vicesindaco Renato Ferdinando Finocchiaro;

b) che sono assenti i soci:

- Comune di Misterbianco, in qualità di socio, titolare di n. 778.184 (settecentosettantottomilacentottantaquattro) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 6,48486667% (sei virgola quarantottomilioni quattrocentottantaseimilaseicentosessantasette per cento) del capitale sociale;

- Comune di Aci Catena, in qualità di socio, titolare di n. 455.346 (quattrocentocinquantaquattromilatrecentoquarantasei) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 3,79455% (tre virgola settantanovemilaquattrocentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale;

- Comune di Belpasso, in qualità di socio, titolare di n. 399.987 (trecentonovantanovemilanovecentottantasette) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 3,333225% (tre virgola trecentotrentatremiladuecentoventicinque per cento) del capitale sociale;

- Comune di San Giovanni La Punta, in qualità di socio, titolare di n. 354.106 (trecentocinquantaquattromilacentosei) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 2,95088333% (due virgola novantacinquemilioni ottantottomilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale;

- Comune di Tremestieri Etneo, in qualità di socio, titolare di n. 337.888 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 2,81573333% (due virgola ottantunomilioni cinquecentosettantatremilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale;

- Comune di Aci Castello, in qualità di socio, titolare di n. 283.899 (duecentottantatremilaottocentonovantanove) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 2,365825% (due virgola trecentosessantacinquemilaottocentoventicinque per cento) del capitale sociale;

- Comune di Aci Sant'Antonio, in qualità di socio, titolare di n. 277.270 (duecentosettantasettemiladuecentosettanta) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari al 2,31058333% (due virgola trentunomilioni cinquecentottottomilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale;

- Comune di Motta Sant'Anastasia, in qualità di socio, titolare di n. 187.744 (centottantasettemilasettecentoquarantaquattro) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,56453333% (uno virgola cinquantaseimilioni quattrocentocinquantaquattremilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale;

- Comune di Sant'Agata li Battiati, in qualità di socio,

titolare di n. 147.940 (centoquarantasettemilanovecentoquaranta) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,23283333% (uno virgola ventitremilioniduecentottantatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale;

- Comune di Zafferana Etnea, in qualità di socio, titolare di n. 147.625 (centoquarantasettemilaseicentoventicinque) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari all'1,23020833% (uno virgola ventitremilioniventimilaottocentotrentatré per cento) del capitale sociale;

- Comune di Santa Maria di Licodia, in qualità di socio, titolare di n. 111.916 (centoundicimilanovecentosedici) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,93263333% (zero virgola novantatremilioniduecentosessantatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale;

c) che i soci: Comune di Camporotondo Etneo, in qualità di socio, titolare di n. 70.286 (settantamiladuecentottantasei) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,58571667% (zero virgola cinquantottomilionicinquecentosettantunomilaseicentosessantasette per cento) del capitale sociale; Comune di Milo, in qualità di socio, titolare di n. 17.146 (diciassettemilacentoquarantasei) azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,14288333% (zero virgola quattordicimilioniduecentottantottomilatrecentotrentatré per cento) del capitale sociale; Comune di San Pietro Clarenza, in qualità di socio, titolare di n. 112.734 (centododicimilasettecentotrentaquattro)azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuno, pari allo 0,93945% (zero virgola novantatremilanovecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale, non essendo in regola con i versamenti richiesti, pur se presenti e non allontanati dall'aula per consenso unanime dei presenti, non hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, e non sono stati conteggiati, pertanto, nel quorum costitutivo;

d) che è presente l'organo amministrativo nelle persone di:

- sè medesimo, sopra generalizzato, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Pulvirenti Angelo, nato a Catania, il 07 novembre 1960, in qualità di Vice Presidente;

e) che sono assenti i consiglieri di amministrazione:

Mastroianni Salvatore Carmelo, nato a Santa Maria di Licodia, il 04 aprile 1960; Rubino Marco Nunzio, nato a Catania, il 27 luglio 1967; Teghini Elena Maria, nata a Catania, il 13 aprile 1962;

f) che è presente l' organo di controllo, nelle persone di:

- D'Urso Giovanni, nato a Catania, il 20 luglio 1967, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

- Bosco Giuseppe, nato a Lentini, il 12 gennaio 1953, in qualità di sindaco effettivo;

g) che è assente il sindaco effettivo Virgillito Daniele, nato a Catania, l'08 agosto 1977;

h) che è stata effettuata dal Presidente dell'assemblea la verifica delle risposdenze delle deleghe alle disposizioni dell'art. 2372 c.c., acquisite agli atti sociali.

Tanto constatato, accertata l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire il Presidente ha dichiarato l'assemblea regolarmente costituita, per discutere e deliberare sul citato ordine del giorno.

Ha preso la parola il Presidente il quale ha esposto all'assemblea la necessità di modificare il vigente statuto sociale al fine di adeguarlo alla disciplina di cui al D.LGS. n.175/2016, (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), al D.LGS. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici), al D.LGS. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e dal D.lgs n. 201/2022 (avente ad oggetto il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e fermo restando la disciplina di cui alla L.R. n. 9/2010, nonché di modificarlo anche al fine di renderlo più funzionale alle esigenze sociali.

Pertanto, il Presidente ha illustrato le seguenti opportune modifiche dello statuto:

- modificare lo statuto in ogni parte ove è menzionata la "Provincia Regionale di Catania", in quanto oggi corrispondente alla "Città Metropolitana di Catania";

- all'art. 5 - Funzioni, prevedere che la Società per il perseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità istituzionali e nei limiti fissati dal D.lgs n. 175/2016 e dal D.lgs n. 201/2022 potrà fornire agli enti locali consorziati servizi strumentali alle attività amministrative, contabili e di riscossione collegate al ciclo dei rifiuti, anche al fine di garantire la piena copertura e l'equa distribuzione della tassa sui rifiuti così come previsto dall'art.8, comma 1 ter, L.R. n. 9/2010, comma introdotto dall'art. 67, comma 1, L.R. n. 3 del 31.01.2024;

- all'art. 11 - Organi Sociali, prevedere che a norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016 è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società eliminando, conseguentemente, quale organo sociale, il Vicepresidente;

- all'art. 12 - l'Assemblea, prevedere che le assemblee possono tenersi in qualunque luogo, purchè nel territorio dello Stato Italiano;

- modificare in ogni parte dello statuto ove si fa riferimento alle azioni quale base di calcolo per i voti e

non alla disciplina di cui all'art. 6 comma 6 L.R. 9/2010;

- agli artt. 18 e 19 sull'amministrazione, nello specifico stabilire che la Società è amministrata ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.LGS.n. 175/2016 da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e, comunque, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dalle vigenti disposizioni e dall'art. 11 Dlgs n. 175/2016, ma che l'assemblea, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.lgs.n. 175/2016, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzative tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nonché prevedendo che le funzioni del Presidente della Società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 e che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 9/2010 così come modificato dall'art. 12, comma 6, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13, determina la misura del compenso da corrispondere nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci;
- all'art. 21, prevedere, quale modalità alternativa di convocazione del Consiglio di Amministrazione, anche la posta elettronica certificata;
- modificare in ogni parte dello statuto in cui è necessario prevedere quale organo amministrativo l'amministratore unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione;
- eliminare la competenza del Collegio Sindacale in tema di controllo contabile;
- all'art. 26, modificandolo interamente e prevedendo la disciplina dei controlli interni e del revisore legale;
- prevedere delle norme transitorie, con la conferma dall'attuale Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, sino alla scadenza naturale, ma prevedendo per quest'ultimo quanto stabilisce la legge in materia e quindi che esso sarà un mero sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Pertanto, si è proceduto alla lettura del nuovo testo dello statuto oggetto di delibera, con le modifiche così come sopra anticipate. Dopo la lettura hanno preso la parola i membri del Collegio Sindacale presenti, che si sono dichiarati favorevoli a procedere a tutte le modifiche statutarie illustrate. Indi, il Presidente ha invitato l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto, espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di modificare lo Statuto Sociale adottando il nuovo testo

che, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea infine dà mandato all'organo amministrativo a compiere quanto necessario al fine di dare esecuzione alle presenti delibere e ad ogni altro adempimento di legge.

Nient'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti trentacinque (10,35).

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente, che l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quaranta (10,40).

Consta di quattro fogli interamente scritti da me Notaio in parte con mezzi informatici digitali ed in parte a mano, su quindici pagine e quanto fin qui della presente.

F.to) Laudani Francesco Antonio Domenico

F.to) Roberta Di Mariano notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A"

N° 169 Repertorio

N° 133 Raccolta

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI

GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art.

6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i seguenti Enti convenuti: Pro-

vincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania) , Comune

di Aci Bonaccorsi, Comune di Aci Castello, Comune di Aci Catena, Comune

di Aci Sant'Antonio, Comune di Belpasso, Comune di Biancavilla, Comune

di Camporotondo, Comune di Catania, Comune di Gravina di Catania, Co-

mune di Mascalucia, Comune di Milo, Comune di Misterbianco, Comune di

Motta Sant'Anastasia, Comune di Nicolosi, Comune di Paternò, Comune di

Pedara, Comune di Ragalna, Comune di San Giovanni La Punta, Comune di

San Gregorio di Catania, Comune di San Pietro Clarenza, Comune di

Sant'Agata Li Battiati, Comune di Sant'Alfio, Comune di Santa Maria di

Licodia, Comune di Trecastagni, Comune di Tremestieri Etneo, Comune di

Valverde, Comune di Viagrande e Comune di Zafferana Etnea, una società

consortile per azioni con la denominazione: " SOCIETA' PER LA

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R.

CATANIA AREA METROPOLITANA – SOCIETA' CONSORTILE PER

AZIONI" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA non

possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

ART.2 – SEDE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Società ha sede legale nel Comune di Catania, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica, e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del ge-

store del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti e del risultato di affidamento del servizio con i gestori.

La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Città Metropolitana di Catania tutte le informazioni da esse richieste ed altresì attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regiona-



Albe

Doucas

Anton

Trucca

le dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. D nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010;

c) esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010;

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesa-

me dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la ge-



Roberto Di Maria

Roberto Di Maria

Roberto Di Maria

Roberto Di Maria

Roberto Di Maria

stione stessa.

La S.R.R , altresì, per il perseguimento dell'oggetto sociale potrà:

J) fornire agli enti locali consorziati servizi strumentali alle attività amministrative, contabili e di riscossione collegate al ciclo dei rifiuti, anche al fine di garantire la piena copertura e l'equa distribuzione della tassa sui rifiuti così come previsto dall'art.8, comma 1 ter, L.R. n. 9/2010;

k) svolgere tutte le attività previste dalle leggi in materia e in ogni caso tutte le superiori attività dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Società così come previsto dal D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175 e dovranno essere, altresì, svolte nel pieno rispetto delle norme che ne disciplinano il relativo esercizio e nei limiti di cui al richiamato D.lgs n. 20/2022.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila trenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di euro centoventimila (euro 120.000,00) ed è diviso in numero dodicimilioni (12.000.000) azioni nominative ordinarie di euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominale cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) novantacinque per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) cinque per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania), euro seimila (euro 6.000,00);
- Comune di Aci Bonaccorsi, abitanti 3.223; euro cinquecentosette e centesimi quarantasei (euro 507,46);
- Comune di Acicastello, abitanti 18.031; duemilaottocentotrentotto e centesimi novantanove (euro 2.838,99);
- Comune di Aci Catena, abitanti 28920; euro quattromilacinquecentocinquantatrè e centesimi quarantasei (euro 4.553,46);
- Comune di Aci Sant'Antonio, abitanti 17.610; euro duemilasettecentotsettantadue e centesimi settanta (2.772,70);
- Comune di Belpasso, abitanti 25.404; euro tremilanovecentonovantanove e centesimi ottantasette (euro 3.999,87);
- Comune di Biancavilla, abitanti 23.947; euro tremilasettecentosettanta e centesimi quarantasei (euro 3770,46);
- Comune di Camporotondo Etneo, abitanti 4.464; euro settecentodue e centesimi ottantasei (euro 702,86);
- Comune di Catania, abitanti 293.458; euro quarantaseimiladuecentocinque e centesimi cinque (euro 46.205,05);
- Comune di Gravina di Catania, abitanti 27.363; euro quattromilatrecentotto e centesimi trentuno (euro 4.308,31);
- Comune di Mascalucia, abitanti 29.056; euroquattromilacinquecentosettantaquattro e centesimi ottantotto (euro 4.574,88);
- Comune di Milo, abitanti 1089; euro centosettantuno e centesimi qua-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

rantasei (euro 171,46);

- Comune di Misterbianco, abitanti 49.424; euro settemilasettecentotantuno e centesimi ottantaquattro (euro 7.781,84);

- Comune di Motta Sant'Anastasia, abitanti 11.924; euro milleottocentosettantasette e centesimi quarantaquattro (euro 1.877,44);

- Comune di Nicolosi, abitanti 7.229; euro millecentotrentotto e centesimi ventuno (euro 1.138,21);

- Comune di Paternò, abitanti 49.578; euro settemilaottocentocentosei e centesimi sette (7.806,07);

- Comune di Pedara, abitanti 13.087; euro duemilasesanta e centesimi cinquantacinque (euro 2.060,55);

- Comune di Ragalna, abitanti 3.649; euro cinquecentosettantaquattro e centesimi cinquantaquattro (euro 574,54);

- Comune di San Giovanni La Punta, abitanti 22490; euro tremilacinquecentoquarantuno e centesimi sei (euro 3.541,06);

- Comune di San Gregorio di Catania, abitanti 11.604; euro millecentoventisette e centesimi ottantaquattro (euro 1.827,05);

- Comune di San Pietro Clarenza, abitanti 7.160; euro millecentoventisette e centesimi trentaquattro (euro 1.127,34);

- Comune di Sant'Agata li Battiati, abitanti 9.396; euro millequattrocentosettantanove e centesimi quaranta (euro 1.479,40);

- Comune di Sant'Alfio, abitanti 1.663; euro duecentosessantuno e centesimi ottantaquattro (euro 261,84);

- Comune di Santa Maria di Licodia, abitanti 7.108; euro millecentodiciannove e centesimi sedici (euro 1.119,16);

- Comune di Trecastagni, abitanti 10.475; euro milleseicentoquarantaneve e centesimi ventinove (euro 1.649,29);

- Comune di Tremestieri Etneo, abitanti 21.460; euro tremilatrecentosettantotto e centesimi ottantotto (euro 3.378,88);

- Comune di Valverde, abitanti 7.760; euro milleduecentoventuno e centesimi ottantuno (euro 1.221,81);

- Comune di Viagrande, abitanti 8.090; euro milleduecentosettantatrè e centesimi settantasette (euro 1273,77);

- Comune di Zafferana Etnea, abitanti 9.376; euro millequattrocentosettantasei e centesimi venticinque (euro 1.476,25),

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n.9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge.

Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 17, L.R.n. 19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett. C, D, ed E della L.R. n. 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per nessuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a

carico dei comuni consorziati.

ART. 9 – DOTAZIONE ORGANICA

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 – SOCI

Assumono la qualità di soci della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 5 Catania Area

Antonio Danese

Antonio Danese



Antonio Danese

Metropolitana, così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n.

9/2010, e la Città Metropolitana di Catania

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n.

9/2010 nonché all'art. 7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Sindaci.

A norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 – L'ASSEMBLEA

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale o altro luogo purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Organo amministrativo e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata e/o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai soci, consiglieri, e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

L'assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea, anche per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 2406 c.c.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO – DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 , c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 c.c..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010".

ART. 16 – PRESIDENTE – SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza od impedimento dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il

verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci eletti a tal fine.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da un processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio

ART.17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi e calcolati ai sensi dell'art. 6 comma 6 L.R. 9/2010.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi e calcolati

Devero

A. A. A.

Alu. Tronchi



Alu. Tronchi

ai sensi dell'art. 6 comma 6 L.R. 9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi e calcolati ai sensi dell'art 6 comma 6 L.R. 9/2010.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi e calcolati ai sensi dell'art 6 comma 6 L.R. 9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento.

I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Città Metropolitana di Catania.

ART. 18 ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.LGS.n.175/2016 da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e, comunque, in possesso dei requisiti

ti di onorabilità e professionalità previste dalle vigenti disposizioni e dall'art.

11 Dlgs n. 175/2016.

L'assemblea ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.lgs .n.175/2016, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzative tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Ai sensi dell'art.6 comma 4 della L.R. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito salvo quanto appresso si dirà.

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.6 comma 4 della L.R. n. 9/2010, così come modificato dall'art. 12 comma 6 della L.R. n. 13 del 25.05.2022, il Consiglio di Amministrazione determina la misura del compenso del Presidente nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile e con oneri a carico del bilancio della società.


Nell'ipotesi di nomina di un consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016 sarà consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ART. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riserva all'Assemblea dei soci. Il potere gestorio dell'organo amministrativo si estende a tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, salva l'osservanza degli artt.2480 e 2436 c.c. ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

In caso di delega si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c.

Non può costituire oggetto di delega l'aumento del capitale (artt.2443 c.c.), la riduzione per perdite obbligatoria nei casi di cui all'art. 2446 ultimo comma c.c., la redazione del progetto di bilancio, fusione o scissione, le delibere indicate agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, e tutti gli altri casi in cui l'assemblea dei soci decide su un progetto e/o su una relazione redatti dall'organo amministrativo.

ART. 20 – DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c. Essi comunque sono rieleggibili e possono esse-

re revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a cinque sedute, anche non continuative, in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano.

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata a/r e/o tramite Posta Elettronica Certificata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, anche con telegramma, da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.

La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se viene a mancare per dimissioni od altra causa l'Amministratore Unico, l'organo amministrativo decade; l'organo di controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 cc provvederà alla sostituzione lo stesso Ente pubblico che aveva provveduto alla nomina dell'amministratore venuto a mancare.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve essere convocata immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O

DELL'AMMINISTRATORE UNICO

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.

In presenza di Consiglio di Amministrazione il Presidente ha la rappresentanza legale Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante legale della Società può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante legale della Società è rieleggibile.

L'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li



sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere anziano. La firma del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

24.1 Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostruito.

ART. 25 – BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, propone, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

Art. 26 – CONTROLLI INTERNI E REVISIONE LEGALE

D.lgs n. 39/2010

La funzione di revisione legale ai sensi dell'art.3 comma 2 del

d.lgs.19/08/2016, n. 175 è affidata ad un revisore od ad una società di revisione, nominato conformemente alla disciplina del d.lgs.27 gennaio 2010, n.39, del codice civile, e delle altre norme nazionali e regionali che in futuro disciplineranno la scelta, e l'eventuale sorteggio (ove previsto per legge) dei revisori. All'attività di revisione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 e seguenti del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le altre norme vigenti.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale

Il Revisore sarà nominato dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali e trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

L'assemblea ha facoltà di procedere alla nomina con apposito sorteggio tra gli iscritti nello stesso registro, in possesso dei requisiti per la nomina nella tipologia con le modalità previste ai sensi della Legge Regionale Sicilia 11 agosto 2016 n. 17.

Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato.

L'emolumento del Revisore è stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina fatti salvo in ogni caso i limiti massimi dei compensi stabiliti dalle norme vigenti in materia.

A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trat-



Handwritten signature: *Antonio Russo*

Handwritten signature: *Antonio Russo*

Handwritten signature: *Antonio Russo*

Handwritten signature: *Antonio Russo*

tamenti di fine mandato.

Detto incarico non potrà essere conferito a revisori che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs sopra menzionato.

ARTICOLO 27 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui alla L.R. n. 9/2010.

ARTICOLO 28 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse, possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 17 gennaio 2003 n. 5, dal Presidente della Regione Sicilia.

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra e richiederà la nomina degli arbitri al Presidente della Regione Sicilia. Ove il Presidente della Regione Sicilia non provveda, entro trenta giorni, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio. Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedu-

ra, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva. Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il Collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni. Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

ART. 29 – NORME TRANSITORIE


In sede di prima applicazione dell'art. 18 dello Statuto modificato, vengono confermati fino alla scadenza naturale, l'attuale Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 30 – RINVIO

La Società è disciplinata dalle norme dello statuto, dal D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), dal D.lgs n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici), dal D.lgs n. 201/2022, avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ove applicabile, dal D.lgs.. n. 36/2023, nonché dalla stessa Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa secondaria, di carattere statale e regionale vigente in materia, dalle norme del codice civile e da tutte le altre leggi vigenti applicabili. Indi, per quanto non è espressamente previ-

sto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di cui sopra.

*Luca... Francesco... Antonio...
Roberto... Maria...*



Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Io sottoscritta Roberta Di Mariano, Notaio in Catania, con studio in Via G. Simili n. 14, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, allegato incluso. conservato nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Catania, 17 giugno 2024